REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro triennale per la fornitura di sistemi per colture in atmosfera modificata da destinare alle attività analitiche dei Laboratori ARPAS

CIG: 8047878704

Ottobre 2019

INDICE

1.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
2.	IMPORTO STIMATO	3
3.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, VARIAZIONI	4
4.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
5.	PAGAMENTI	8
6.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
7.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DISICUREZZA	10
8.	RAPPORTI CONTRATTUALI	11
9.	GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
10.	ESECUZIONE ANTICIPATA	12
11.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
12.	GARANZIA DEFINITIVA	12
13.	SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	13
14.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	13
15.	PENALI	14
16.	SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
17.	RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012	16
18.	RECESSO	16
19.	SUBAPPALTO	17
20.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	17
21.	PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	18
22.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
23.	SPESE CONTRATTUALI	18
24.	CONTROVERSIE	19

Allegato A: Elenco e fabbisogno triennale sistemi per colture in atmosfera modificata

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D.Lgs 50/2016 per la fornitura, trasporto e consegna di sistemi monouso adatti all'isolamento primario e la coltura di batteri anaerobi, da destinare alle attività analitiche dei laboratori ARPAS dislocati nelle sedi di seguito indicate.

- **Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 09131 Cagliari**
  Struttura operativa:
  - Laboratorio Cagliari;
- **Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 09010 Portoscuso (CI)**
  Struttura operativa:
  - Laboratorio Portoscuso;
- **Sede di Sassari Via Rockfeller, 58/60 07100 Sassari**
  Struttura operativa:
  - Laboratorio Sassari;

La descrizione della fornitura, la tipologia di confezione nonché i quantitativi sono riportati nell'Allegato A unito al presente Capitolato Speciale d'appalto.

2. IMPORTO STIMATO

L'importo a base di gara è di **€ 24.000,00 + IVA**.

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

A conclusione della procedura di scelta del contraente, verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/20169, con un singolo operatore economico per la durata di 36 mesi.

L'importo posto a base d'asta non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad essa correlati ed un quadro economico massimo dell'accordo quadro. Pertanto, l'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a tale concorrenza e non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l'operatore economico.

Entro il limite dell'importo massimo predetto, spetta all'ARPAS stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli articoli necessari. Per tale motivo, nulla avrà a pretendere l'operatore economico aggiudicatario, oltre il pagamento delle forniture ordinate ai prezzi offerti in sede di gara ed alle condizioni pattuite.

L'accordo quadro costituisce il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di fornitura/contratti derivati), che verranno attivati dall'ARPAS durante il periodo di durata e entro i limiti di spesa del medesimo accordo quadro.

Il corrispettivo del singolo ordine di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell'accordo quadro.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, VARIAZIONI

La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ossia dalla data di invio del documento di stipula firmato digitalmente dalla stazione appaltante), fatto salvo quanto previsto dall'art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla necessità di affidamento in esecuzione anticipata delle forniture**.**

L'accordo quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'accordo, fatta salva la facoltà dell'ARPAS di avvalersi delle disposizioni di cui all'art**. 106 c**. 12 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso si rendesse necessaria in corso di esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni in aumento o in diminuzione delle forniture oggetto del capitolato, infatti, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice (cd quinto d'obbligo).

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto dovrà garantire presso ogni sede di destinazione quanto di seguito elencato:

1. Tipologia, quantità e conformità alle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato A che fa parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto;
2. Trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'Appaltatore della fornitura e il personale ARPAS a rischio di infortunio o incidente;
3. Operazione di scarico e consegna dei materiali da eseguirsi a cura dell'Appaltatore o da un corriere da esso eventualmente incaricato e nel rispetto delle indicazioni ricevute circa l'ubicazione dei locali entro i quali dovrà consegnare la merce; per lo scarico del materiale l'Appaltatore non potrà avvalersi del personale di ARPAS;
4. Corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce non verrà accettata e l'appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, al ritiro e all'immediata sostituzione degli stessi.

L'Appaltatore dovrà garantire per tutti i beni oggetto della gara:

a) la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio;

b) la produzione da ditta certificata ISO 9001:2008 e la conformità a tutti gli standard europei di qualità;

c) il confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantirne la corretta conservazione anche a temperature refrigerate, qualora necessario, anche durante le fasi di trasporto per tutti i prodotti che necessitano di conservazione compresa tra 4°C e 8°C;

d) la disponibilità, per ogni lotto fornito, di idoneo certificato di controllo di qualità;

L'Appaltatore dovrà indicare in modo chiaramente leggibile:

- lotto di produzione;
- data di produzione;
- tutte le diciture richieste dalla vigente normativa sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto);
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l'utilizzo dei prodotti;
- per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno;
- data di scadenza del prodotto.

In riferimento a quest'ultima, i prodotti oggetto della fornitura (sistemi per atmosfera modificata) dovranno avere al momento della consegna una validità di utilizzo non inferiore a 12 mesi;

Le quantità dei materiali da fornire sono specificate nell'Allegato A e si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto; esse hanno valore puramente indicativo potendo le quantità variare in relazione alle reali necessità dei Laboratori ARPAS destinatari della fornitura.

Il consumo dei materiali posti in gara potrebbe essere subordinato a fattori variabili correlati a modificate esigenze organizzative. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita anche per minori quantitativi, in relazione alle effettive esigenze dei singoli Laboratori.

Viene fatta salva in capo all'ARPAS la facoltà di modificare anche parzialmente i contenuti e/o l'entità della fornitura in oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale.

Materiali equivalenti a quelli offerti in gara o con lievi modifiche potranno essere richiesti dall'ARPAS a seguito di eventuali evoluzioni organizzative o normative. Pertanto, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di una gamma di sistemi per atmosfera modificata non richiamati nell'Allegato A al presente Capitolato che potrebbero essere richiesti successivamente alla stipula del contratto in luogo dei materiali già aggiudicati. Gli importi di listino, dei suddetti materiali dei quali l'ARPAS ritenesse necessario approvvigionarsi, dovranno essere assoggettati, salvo migliore quotazione, ad un ribasso pari almeno a quello relativo all'aggiudicazione dei materiali in gara. Tali importi dovuti all'Appaltatore, per la fornitura dei materiali sopraindicati, dovranno essere comunque preventivamente concordati con il Responsabile del procedimento che si riserva la facoltà di affidarne la fornitura ad altra Ditta qualora non rilevasse la congruità dei prezzi offerti con quelli correnti di mercato ovvero qualora l'Appaltatore medesimo non fosse in grado di garantirne la fornitura.

4.1 Caratteristiche tecniche dei prodotti

I sistemi per colture in atmosfera modificata oggetto della fornitura devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere composti da sistemi monouso di generatori di anaerobiosi e buste che permettano l'incubazione fino a 5 piastre Petri da 90 mm;
b) produrre un'atmosfera adatta a favorire l'isolamento primario e la coltura di batteri anaerobi;
c) essere dotati di un sistema di chiusura integrato.;
d) facilità di smaltimento dei materiali utilizzati.

4.2 Schede tecniche

L'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dovrà far pervenire, anche con modalità on-line, entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, le schede tecniche relative a ciascun prodotto offerto.

Ciascuna scheda tecnica prodotta dovrà riportare tutte le caratteristiche tecniche principali dell'articolo oggetto della fornitura.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

Nel caso di non accertata rispondenza alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato A verrà disposta l'esclusione e rideterminata la graduatoria finalizzata a nuova aggiudicazione provvisoria.

L'Appaltatore dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche, anche con modalità on-line, di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti e le relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il regolamento 830/2015 ed eventuale bibliografia.

I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, provenienza di fabbricazione, certificato di controllo di qualità dei lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di conservazione.

Tutte le informazioni devono essere prodotte dall' impresa aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana è consentito produrre le stesse in lingua inglese.

4.3 Scadenza dei prodotti

La data di scadenza dei prodotti (sistemi per atmosfera modificata), calcolata dal mese di consegna, non deve risultare inferiore a 12 mesi.

4.4 Controlli quali-quantitativi

Il controllo quantitativo degli articoli e l'accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente atto viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dall'ARPAS e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell'effettivo utilizzo dei materiali.

L'ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, anche il controllo della qualità dei prodotti impiegati riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.

Il Responsabile del laboratorio, o un suo incaricato, provvederà al controllo della merce consegnata e alla verifica delle perfette condizioni di consegna e la rispondenza della stessa, per tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, il Responsabile del Laboratorio avrà facoltà di respingere quanto recapitato, motivando e con nota scritta, all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio di spesa per l'ARPAS, la fornitura non conforme concordando con il Responsabile della struttura operativa, o suo delegato, le modalità di ritiro in ogni caso da effettuare nei giorni e orari già previsti per le consegne.

La mancata sostituzione della merce non conforme, sarà considerata "mancata consegna" e comporterà l'applicazione delle penali così come previsto al punto 15 del presente Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte dell'ARPAS.

4.5 Tempi e modalità di consegna

Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dell'Appaltatore, presso le sedi ARPAS riportate al precedente punto 1 del presente Capitolato speciale d'appalto nell'orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell'orario da concordare con le singole sedi. Gli ordini di fornitura saranno inviati

presumibilmente con cadenza semestrale e saranno trasmessi dalla struttura operativa richiedente via PEC o altra modalità concordata.

Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei materiali richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione dell'IVA, sempre compresi i costi del trasporto, della consegna, dell'imballaggio, del facchinaggio e della consegna al piano ed eventuali altri oneri accessori relativi alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.

Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'ordine da parte del Responsabile della struttura operativa ARPAS.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a garantire la regolare esecuzione dell'approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.

Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclo.

4.6 Condizioni di trasporto

Tutti i prodotti di ogni singola fornitura dovranno essere accompagnati dai documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente in materia.

Per trasporto si intendono tutte le operazioni che intercorrono tra l'uscita dal magazzino del fornitore e l'accettazione da parte dell'ARPAS.

5. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte, e previa acquisizione del DURC, in rate mensili posticipate.

La fattura dovrà essere emessa dall'Appaltatore successivamente all'emissione del Certificato di pagamento relativo alle prestazioni eseguite nel mese di competenza, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016.

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura

operativa destinataria della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio sotto riportato.

Unità Organizzative IPA	**Codice_Ufficio**	**Codice_Univoco_Ufficio**
Laboratorio Cagliari	ARPAS_DCA_00	CVCEWM
Laboratorio Portoscuso	ARPAS_DSU_00	8KXYHS
Laboratorio Sassari	ARPAS_DSS_00	LQY82Z

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni.

L' ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17 Ter DPR 633/72.

Le fatture dovranno riportare:

a) il numero di CIG relativo al Lotto aggiudicato;

b) il Laboratorio presso il quale è stata eseguita la consegna;

c) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura;

d) la tipologia e la quantità dei materiali forniti;

e) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo;

f) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In ogni caso, l'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L'importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l'esecuzione del contratto, saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA, esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a seguito dell'emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Durante la presenza all'interno delle strutture dell'ARPAS, i tecnici addetti alla consegna devono esporre in modo ben visibile un cartellino di riconoscimento che dia evidenza anche della denominazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;

b) fornire alle sedi destinatarie i cataloghi comprensivi dei relativi prezzi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);

c) rendere disponibili, su richiesta, materiale informativo sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;

d) fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di controllo dei Lotti di produzione;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo sono state e saranno predisposte dall'Agenzia;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

g) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo, e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.

L'Appaltatore prende atto e accetta che le forniture e le prestazioni accessorie oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di ARPAS riportate al punto 1 del presente Capitolato.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DISICUREZZA

L'ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni

e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento per il personale operante dell'Appaltatore e per coloro che da quest'ultimo saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato speciale d'appalto. Si impegna, inoltre, a garantire l'accesso ai locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura.

Su richiesta dell'Appaltatore, l'ARPAS si impegna a fornire al medesimo una copia della documentazione tecnica in suo possesso che si rendesse necessaria in relazione all'oggetto del presente appalto. Tale documentazione tecnica resterà di proprietà dell'ARPAS e sarà utilizzata dall'Appaltatore esclusivamente ai fini del presente appalto.

8. RAPPORTI CONTRATTUALI

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo paragrafo del presente Capitolato.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile per la esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente all'avvio dell'appalto.

Il soggetto individuato quale Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

9. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

a) Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* controfirmato dal Responsabile del procedimento;

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

10. ESECUZIONE ANTICIPATA

L'ARPAS per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell'impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all'art 103 del Codice.

L'esecuzione in via d'urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l'aggiudicazione diventi efficace.

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione della fornitura nei termini stabiliti dall'ARPAS.

11. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente, il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione del contratto previa autorizzazione del Responsabile del procedimento.

12. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

13. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art 107 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 31 comma 5 del Codice.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore si applica l'art. 31 comma 6 del Codice.

15. PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, ARPAS potrà applicare all'Appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in

modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

16. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 107 del Codice, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ARPAS è fatta all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione l'ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17. RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012

Qualora durante l'esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da CONSIP, inerente la fornitura oggetto del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo qualità di CONSIP.

In caso contrario l'ARPAS ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

18. RECESSO

L'ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs .n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

19. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere autorizzato da ARPAS.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti di ARPAS per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Agenzia stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all'Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all'Appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art 105 comma 13, a cui si rinvia.

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della L 21 febbraio 1991, n. 52.

21. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

22. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm., il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato alla presente fornitura, acceso presso l'Istituto di credito che verrà comunicato all'Appaltatore entro 7 giorni dall'aggiudicazione della fornitura.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di registro, nonché i tributi di qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.

23. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario.

24. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

La Responsabile Unico del Procedimento

Maria Cossu

(documento firmato digitalmente)